

FONTI SOVRANAZIONALI

FONTI INTERNAZIONALI

L'Italia fa parte di una comunità di stati sovrani che hanno tra di loro dei rapporti giuridici, che vengono regolati da fonti esterne all'ordinamento nazionale, e che sono incluse nella categoria delle fonti-fatto. Queste fonti sono recepite nel nostro ordinamento attraverso:

- Un adattamento automatico come, per esempio, le norme riconosciute dall'articolo 10
- Specifici atti normativi interni.

Per quanto riguarda il rango di queste fonti, questo dipende dal rango della fonte di diritto interno che provvede al recepimento.

Le fonti internazionali sono distinte in 2 tipologie:

- **Consuetudini internazionali** → Norme di diritto internazionale comunemente riconosciute. Sono regole non scritte vincolanti per tutti gli stati della comunità internazionale, caratterizzate dal fatto di essere rispettate dalla generalità dei consociati (elemento oggettivo) e dal fatto di essere ritenute vincolanti dai vari stati (elemento soggettivo). Queste norme vengono direttamente recepite tramite l'articolo 10 della costituzione, secondo cui l'ordinamento italiano si conforma alle norme di diritto internazionale.
Nonostante questo però, la corte costituzionale ha stabilito che le consuetudini internazionali trovano il loro limite nel rispetto dei principi supremi sanciti dalla costituzione
- **Trattati** → Norme del diritto internazionale pattizio. Queste sono norme scritte che vincolano solo ed esclusivamente gli stati parti del trattato, che li abbiano specificamente sottoscritti e ratificati.

Come si producono?

Procedimento molto **complesso ed articolato**:

1. Fase di negoziazione tra gli Stati

2. Firma dei rappresentanti degli Stati stessi

3. Atto di ratifica

4. Ordine di esecuzione

Nel nostro ordinamento i trattati devono essere ratificati dal presidente della repubblica (87), eventualmente autorizzato dal parlamento secondo quanto previsto dall'articolo 80. Anche in questo caso il loro rango dipenderà dal rango della fonte che ha provveduto al loro adattamento. Per quanto riguarda eventuali contrasti con le norme interne, esse sono subordinate alla costituzione ma un gradino sopra le leggi ordinarie, e di conseguenza da preferire ad esse con tanto di illegittimità della norma contrastante.

FONTI DELL'UNIONE EUROPEA

Dopo la seconda guerra mondiale, l'Italia, insieme ad altri stati europei, ha dato inizio a un progetto di reciproca collaborazione e integrazione (Europa Unita), che ha preso vita attraverso una serie di trattati:

- Trattato di Parigi - 1951 (CECA)
- Trattati di Roma - 1957 (Euratom + CEE)
- Trattati di Maastricht (1992) e Amsterdam (1997)
- Trattato di Nizza (2000) → Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea
- Trattato di Lisbona (2007) → Questo è forse il trattato fondamentale, che ha portato una serie di importanti modifiche:
 - Ha allargato gli ambiti ai quali gli stati sono soggetti a un diritto comune
 - Ha incrementato il tasso di democraticità dei processi decisionali
 - Ha riconosciuto alla Carta di Nizza lo stesso valore dei trattati

Ad oggi l'Unione Europea conta 27 stati membri, e un assetto istituzionale con organi dotati, ciascuno, di funzioni e competenze specifiche:

- Parlamento europeo
- Consiglio dell'Unione Europea
- Consiglio Europeo
- Commissione Europea
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Le fonti dell'Unione Europea si dividono in:

- Primarie → Sono tutti i trattati (con relative modifiche) che hanno dato origine all'Unione, con l'aggiunta della Carta di Nizza. I trattati contengono le norme che si occupano di delineare la struttura e l'articolazione istituzionale dell'Unione, di fissare le principali regole della convivenza comunitaria, di individuare gli ambiti entro i quali hanno competenza a produrre diritto le istituzioni dell'Unione, nonché le procedure attraverso le quali ciò avviene.
- Derivate, che a loro volta possono essere:
 - Vincolanti:
 - Regolamenti → Norme generali di diretta applicabilità
 - Direttive → Fonti vincolanti in quanto al risultato da raggiungere, ma che possono essere adottate dagli stati in modi diversi
 - Decisioni → Atti normativi direttamente applicabili ma destinate a un ristretto gruppo di destinatari
 - Non vincolanti: Pareri e Raccomandazioni = Atti non vincolanti che esprimono la posizione dell'Unione rispetto a una materia o a un problema

Rispetto al diritto internazionale, quello comunitario ha prevalenza completa sul diritto nazionale, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 117 della costituzione. A questa conclusione si è arrivati con una serie di sentenze di Corte Costituzionale e Corte di Giustizia:

Il principio del «primato» tra Corte cost. e Corte di Giustizia

- ❖ **Corte cost., sent. n. 14 del 1964 (Costa Enel):** principio della successione delle leggi nel tempo (*lex posterior derogat priori*).
- ❖ **Corte di Giustizia, 1964, C-6/64 (Costa c. Enel):** il Giudice europeo enuncia il principio del primato del diritto dell'Unione europea
- ❖ **Corte cost., sent. n. 183 del 1973 (Frontini):** ordinamento interno e dell'Unione europea sono ordinamenti autonomi e distinti, pur se coordinati attraverso un preciso riparto di competenze, e l'art. 11 Cost. assicura la preminenza del diritto Ue.
- ❖ **Corte cost., sent. n. 232 del 1975 (Industrie Chimiche):** il conflitto tra norma interna e norma Ue va risolto attraverso la sollevazione di q.l.c. davanti alla Corte costituzionale, sulla base dell'art. 11 Cost.
- ❖ **Corte di Giustizia, 1978, C-106/77 (Simmenthal):** le norme CEE sono suscettibili di applicazione immediata e le norme interne successive incompatibili non si formano validamente.
- ❖ **Corte cost., sent. n. 170 del 1984 (Granital):** negli ambiti di competenza dell'Unione europea, si applica la norma Ue direttamente applicabile e quella interna si ritrae (non-applicazione).

Per quanto riguarda l'articolo 25 della costituzione, in ambito di principio di penalità in materia penale, la Corte Costituzionale attua la teoria del contro-limite, secondo cui l'ordinamento Europeo deve cedere il passo rispetto ai principi supremi vigenti nell'ordinamento nazionale. Dunque se alcune norme comunitarie contrastano questo principio, la Corte Costituzionale può sindacare le fonti nazionali che ne hanno dato attuazione.

Nel caso in cui una norma nazionale violi sia un principio fondamentale sancito dalla costituzione e dalla Carta di Nizza, il giudice può:

- Proporre il rinvio giudiziale alla Corte di Giustizia
- Disapplicare la norma interna, solo se la Carta di Nizza ha effetti diretti
- Sollevare la questione di costituzionalità